

News - 30/04/2020

## Mobilità e Trasporti - Importanti novità per il settore introdotte nella legge di conversione del Decreto Legge n.18/20 (c.d. "Cura Italia")

Con la pubblicazione di ieri in GU della traduzione in legge del decreto, divengono definitivamente efficaci le misure per sostenere e far ripartire l'economia nazionale duramente colpita dall'emergenza sanitaria Covid-19.

In particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti, nel corso dell'esame al Senato, **all'art 92 sono stati aggiunti i commi da 4-bis a 4-quater** che introducono importanti disposizioni volte a tutelare le **società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico**, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus. In particolare il nuovo comma 4-bis prevede che **non possano essere applicate** dai committenti dei citati servizi, anche laddove negozialmente previste, **decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate** a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tali disposizioni non si applicano tuttavia al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi, rispetto ai quali può quindi essere prevista una riduzione dei corrispettivi.

Il comma 4-ter consente la **sospensione di tutte le procedure in corso**, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19. Contestualmente è **consentita la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020**, fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza. Tali facoltà non sono esercitabili con riferimento alle procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Il comma 4-quater subordina l'efficacia delle disposizioni sopra ricordate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa.

In allegato il testo completo.

---

### Allegati

» [legge n.27 del 24 aprile 2020](#)